

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5461

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERUTTI, D'ADDARIO, LA GANGA, BOTTA, SEPIA

Presentata il 15 febbraio 1991

Norme per interventi urgenti di consolidamento e restauro della cappella della Sacra Sindone

ONOREVOLI COLLEGHI! — La città di Torino ospita, tra le altre testimonianze storiche, la cappella della Sacra Sindone. L'opera è del padre teatino Guarino Guarini, modenese giunto a Torino nel 1666, che innestò il suo progetto (1667) su quello, realizzato fino al primo ordine, di Bernardino Quadri e di Amedeo di Castellamonte. L'edificio, compiuto solo nel 1694, undici anni dopo la morte del Guarini, misura 63 metri di altezza per 18 di diametro; la cupola, resa aerea e dinamica dal sistema strutturale assolutamente innovativo, sei ordini di archi sovrapposti e terminanti con un traforo a stella, è una delle creazioni più alte del barocco italiano. La Cappella fa parte integrante non del Duomo, dal quale si accede, bensì del Palazzo reale.

L'altare centrale contiene la cassa lignea all'interno della quale una teca d'ar-

gento racchiude la più importante reliquia di proprietà dei Savoia, il lenzuolo sacro che avrebbe avvolto il corpo di Cristo dopo la crocifissione.

Pellegrini da tutto il mondo, uomini di fede, credenti e non, scienziati si recano nella città sabauda richiamati da questo antico e prestigioso gioiello.

Dal 4 maggio 1990 la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Torino, dopo la caduta di alcuni calcinacci, è stata costretta a vietarne l'accesso al pubblico.

Si rende quindi necessario rimediare con urgenza ai danni arrecati, consolidando e restaurando una delle opere più care alla memoria storica della città.

In primo luogo sarà opportuno procedere con un monitoraggio che sveli i punti più deboli sui quali bisognerà intervenire al più presto. Il lavoro richiede,

oltre ad un notevole impegno finanziario, molta professionalità: sondaggi con radar, prove di tenuta, raggi infrarossi. La spesa prevista per un restauro duraturo, che restituisca alla Cappella la stabilità che l'edificio richiede, ammonta a lire 2,500 miliardi.

Riteniamo sia dovere di tutti, ma soprattutto dei legislatori, tutelare e salvaguardare il patrimonio artistico e monumentale del nostro Paese. In questo caso particolare si aggiunga l'importanza rappresentata dal lino conservato nella Cappella, reperto storico tra i più misteriosi e discussi, che durante l'ultima esposi-

zione avvenuta nel 1978 richiamò a Torino oltre un milione di pellegrini da ogni parte d'Europa e del mondo.

L'articolo 1 della presente proposta di legge affida al comune di Torino le indagini, la progettazione, l'appalto e la direzione dei lavori. Il progetto dovrà essere approvato dal provveditorato per le opere pubbliche di Torino e la soprintendenza assumerà la direzione artistica dei lavori.

L'articolo 2 prevede l'impegno di spesa necessario per la realizzazione dei lavori e l'onere finanziario previsto dalla presente proposta di legge che ammonta a lire 2,500 miliardi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della cappella della Sacra Sindone, il comune di Torino provvede alle indagini preliminari necessarie alla definizione del progetto esecutivo e all'appalto delle opere, sotto propria responsabile direzione dei lavori.

2. Il progetto esecutivo, comprensivo dei costi e delle modalità di esecuzione, deve essere approvato dal provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

3. Alla soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Piemonte è affidata la direzione artistica dei lavori.

ART. 2.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2,500 miliardi per l'anno 1991, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.